



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 1176**

**DEL 12 dicembre 2018**

**OGGETTO:** Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da ATI I.C.G. Costruzioni Srl-Cesare Indino + Comune di Cursi – Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della scuola Media Statale “E. De Amicis” – Adeguamento sismico di Cursi – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 792.953,56; S.A.: CUC dell’Unione dei Comuni Entroterra Idruntino-Comune di Cursi.

**PREC 224/18/L**

### **Il Consiglio**

**VISTA** l’istanza dell’ATI I.C.G. Costruzioni Srl-Cesare Indino acquisita al prot. ANAC n. 87076 del 23.10.2018 e la successiva comunicazione da parte della Stazione appaltante di adesione all’istanza di parere acquisita al prot. ANAC n. 90186 del 2.11.2018, con la quale si chiede all’Autorità *«di esprimersi in relazione alla legittimità della formula utilizzata dalla Stazione appaltante ed indicata negli atti di gara, posto che la sua applicazione ha attribuito un differenziale di punteggio estremamente esiguo per l’elemento prezzo [...] specialmente in una gara che su 100 punti complessivi riserva all’offerta sul prezzo soltanto 10 punti»;*

**CONSIDERATO**, più specificamente, che la società istante sostiene che *«il criterio di attribuzione del punteggio per l’offerta ha determinato una reale sterilizzazione del relativo criterio al punto tale che la Ditta, che al momento è individuata come possibile aggiudicataria, pur avendo offerto un ribasso dello 0,10% ha ottenuto quasi il massimo del punteggio e cioè 9,623 punti su 10 di punteggio massimo»;*

**VISTO** l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 19.11.2018;

**VISTA** la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

**CONSIDERATO** che le Linee Guida ANAC n. 2 del 21 settembre 2016 (recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”) in ordine alla corretta applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa precisano che *«La scelta sull’utilizzo della formula dovrà tener conto del peso attribuito alla componente prezzo. Nei casi in cui a tale componente sia attribuito un valore molto contenuto (es. 10/15 punti) non dovranno essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa»;*

**CONSIDERATO** quanto rappresentato dall’Autorità nella Relazione AIR riguardante le Linee Guida sopra menzionate, laddove è chiarito che *«Nelle linee guida si è indicato che le formule che permettono di raggiungere questo obiettivo [disincentivazione dei ribassi eccessivi] sono quelle con profilo concavo, ovvero che assegnano punteggi decrescenti all’aumentare del ribasso. Sono state, quindi,*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

*indicate, accanto alla tradizionale formula dell'interpolazione lineare, le formule bilineari e quelle quadratiche con esponente minore o uguale a uno (nel caso di segno uguale a uno la formula quadratica coincide con l'interpolazione lineare). Tra le formule convesse rientra anche la cosiddetta proporzionale inversa. Si tratta di una formula spesso utilizzata dalle stazioni appaltanti per neutralizzare la concorrenza sul prezzo. Con la formula proporzionale inversa la differenza nel punteggio attribuito al concorrente che effettua il ribasso massimo e quello che non garantisce alcun ribasso non è pari al punteggio previsto nella documentazione di gara, così come avviene per tutti gli altri criteri (specie quando si fa ricorso alla riparametrazione), ma è indeterminata a priori. Ciò poiché dipende dallo sconto massimo riconosciuto; ad esempio, se all'offerta economica è riconosciuto un punteggio teorico di 40 punti la differenza sarà pari a 4 punti (e non 40) se lo sconto massimo praticato è pari al 10%, a 8 punti se lo sconto è pari al 20%. In tal modo si altera la proporzione tra offerta tecnica e offerta economica, ricorrendo a una formula assolutamente non trasparente. In pratica si assegna un punteggio positivo, che può anche essere elevato, all'offerta che non presenta alcun miglioramento rispetto al progetto base, contravvenendo i principi alla base delle presenti linee guida e, sostanzialmente ripresi nel parere del Consiglio di Stato per la valutazione dei profili soggettivi, laddove indica che la valutazione (e, quindi, un punteggio positivo) può riguardare esclusivamente requisiti ulteriori a quelli necessari per la partecipazione. Attribuendo un punteggio positivo all'offerta che non presenta ribassi si finisce per l'attribuire una valutazione positiva a un elemento necessario per l'ammissibilità dell'offerta (l'art. 59, comma 4, lett. e) del Codice prevede l'inammissibilità delle offerte in aumento);*

**CONSIDERATO** il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le formule come quella in esame sono illegittime perché riducono l'incidenza concreta dell'offerta economica impedendo, di conseguenza, l'utilizzo dell'intero punteggio previsto dal bando per la voce prezzo, con l'effetto di privare di sostanziale incidenza l'offerta economica in contrasto con quello che è il potenziale rapporto tra offerta tecnica e offerta economica oggetto di autolimitazione da parte della Stazione appaltante (TAR Lombardia Milano, sez. IV, 3 febbraio 2018, n. 323; Consiglio di Stato, sez. V, 14 agosto 2017, n. 4004; Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2017, n. 2739; Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2015, n. 856; Consiglio di Stato, sez. V, 9 marzo 2009, n. 1368) e considerato che, nel caso in esame, il punteggio riservato all'offerta economica è già di per sé esiguo;

**CONSIDERATO** che la formula utilizzata nella gara *de qua*, che nelle intenzioni della stazione appaltante dovrebbe scoraggiare offerte con ribassi eccessivi e limitare l'inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo, produce un effetto abnorme e dunque illegittimo nella misura in cui tende ad annullare quasi del tutto le differenze di punteggio per le offerte che si collocano al di sopra del ribasso medio e ad attribuire un punteggio molto prossimo al massimo a quelle che si collocano al di sotto, neutralizzando di fatto la concorrenza sul prezzo (nel caso in esame, è stato attribuito pari punteggio massimo, ossia 10 punti, a due offerte



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

con ribassi percentuali diversi e a quella con il minor ribasso – molto prossimo alla base d’asta – un punteggio di pochi decimali inferiore al massimo, ossia 9,623);

**RITENUTE** inconferenti le pronunce della giustizia amministrativa addotte dalla Stazione appaltante a giustificazione della legittimità della formula utilizzata poiché, se da un lato si può fondatamente sostenere che «*non esiste uno strumento scientifico incontestabile per stabilire se un metodo di assegnazione dei punteggi mantenga proporzioni ragionevoli nella comparazione tra le varie offerte*» e che il Codice attuale prevede la possibilità di azzerare completamente la componente prezzo rendendo possibile effettuare una competizione esclusivamente sulla componente qualità, per altro verso è indubbio che una volta prevista nella legge di gara una, sia pur minima, concorrenza sull’offerta economica essa non può poi essere limitata fino al punto di eliminarla quasi del tutto, precludendo così all’Amministrazione anche la possibilità di ottenere un risparmio (per quanto esiguo) a parità di offerte tecniche;

**RITENUTO** pertanto che la formula in discussione, al pari di altre formule in grado di condurre al risultato di neutralizzare la concorrenza sul prezzo, non può essere considerata conforme al principio generale secondo cui qualsiasi formula matematica si utilizzi per l’assegnazione del punteggio per l’offerta economica, e qualsiasi sia il motivato intento della Stazione appaltante per non attribuire eccessivo peso all’elemento prezzo, essa non può mai condurre al risultato di annullare completamente il rapporto di proporzionalità tra ribasso offerto e punteggio assegnato tale per cui, in definitiva, venga premiata, con un peso sufficientemente apprezzabile, l’offerta più conveniente;

### **Il Consiglio**

sulla base delle motivazioni che precedono, ritiene che la formula prevista nel disciplinare e utilizzata dalla Commissione di gara non è conforme alla normativa di settore in quanto non è proporzionale e non consente di attribuire un *range* di punteggi ragionevolmente differenziato, disincentivando, di fatto, un efficace rilancio competitivo sul prezzo, come risulta dai punteggi attribuiti ai concorrenti nella gara in questione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 gennaio 2019

Il Segretario Rosetta Greco